



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

- III Sezione Civile -

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Gian Piero Scoppa	Presidente rel.
dr. Valerio Colandrea	Giudice
dr. Maria Ausilia Sabatino	Giudice

Sciogliendo la riserva dell'udienza del 21 dicembre 2016 ha emesso il seguente

DECRETO DI OMOLOGAZIONE

nel procedimento iscritto al 4/2015 del ruolo generale, in relazione alla domanda di omologazione del concordato preventivo proposto da Nuzzo Supermercati S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. e rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Cicerone e con lui elettivamente domiciliata in Aversa, via Michelangelo n° 15.

per i seguenti

MOTIVI

Con ricorso depositato in data 14/4/2015 la Nuzzo Supermercati S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, depositava istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo "con riserva", ai sensi dell'art. 161, sesto comma, l.f. e successivamente (in data 17/9/2015), nel rispetto dei termini concessi dal Tribunale, così come prorogati, depositava il piano, corredato dall'attestazione del professionista e da ogni altra utile documentazione, da sottoporre all'approvazione dei creditori;

In data 2/12/2015, all'esito delle sollecitate integrazioni ex art. 162 l.f., veniva aperta la procedura di concordato e fissata l'udienza di convocazione dei creditori per il voto ma, sulla scorta dei rilievi svolti dal Commissario nella propria relazione ex art. 172 l.f., il piano veniva modificato e si procedeva ad una nuova adunanza dei creditori per il giorno 7 luglio 2016. In quella sede il Commissario rilevava la persistenza di talune criticità ma si procedeva comunque alle votazioni differendo alla fase dell'omologa ogni ulteriore valutazione in ordine alla concreta fattibilità del piano.

Con relazione del 12/9/2016 il Commissario comunicava l'esito positivo del voto con una percentuale del 58,89%.

Con ricorso del 26/10/2016 il ricorrente chiedeva omologarsi il concordato ma proponevano opposizione la P. S.r.l., la Ag. S.r.l. e l'Al. S.r.l.

La domanda della Nuzzo Supermercati S.r.l. merita accoglimento ed il concordato va omologato.

Ed invero il piano industriale predisposto dalla Nuzzo Supermercati S.r.l. (sotteso alla proposta concordataria in continuità aziendale "indiretta") prevede la prosecuzione delle attività (gestione supermercati) da parte di una NewCo (la Old & New Market S.r.l., appositamente costituita in data 15/9/2015) con riferimento ad entrambe le aziende di cui la proponente era titolare, poste rispettivamente in Curti, via Nazionale Appia n° 98, ed in Casapulla, via

IL CASO.it





Nazionale Appia n° 48. La Old & New Market S.r.l. avrebbe condotto in fitto di azienda i citati punti vendita di Curti e Casapulla, versando rispettivamente un corrispettivo mensile di €. 5.000,00 ed €. 10.000,00, fino all'omologazione del concordato, impegnandosi di poi ad acquistare gli stessi rami di azienda per un importo di €. 395.000,00 (esercizio di Curti) ed €. 1.040.000,00 (esercizio di Casapulla). A tal fine veniva sollecitata apposita autorizzazione alla stipulazione dei relativi contratti di affitto con la newco, previo scioglimento di quello in corso con la P██████████ S.r.l. concernente il punto vendita di Casapulla. In data 21 novembre 2014 (antecedentemente al deposito della proposta di concordato) la Nuzzo Supermercati S.r.l. aveva infatti sottoscritto un fitto di ramo di azienda con la P██████████ S.r.l. per un canone mensile di €. 9.000,00 ed un'opzione di acquisto per €. 900.000,00 risolvendo contestualmente il contratto di locazione in corso con la Ag██████████ S.r.l. (concernente i locali ove era ubicata l'azienda) che veniva autonomamente sottoscritto dall'affittuaria (di tale vicenda, e del collegamento negoziale tra il fitto del ramo di azienda alla P██████████ S.r.l. e la connessa sottoscrizione del nuovo contratto di locazione con l'Ag██████████ S.r.l. direttamente ad opera dell'affittuario, vi è espressa menzione nel contratto di affitto del 21 novembre 2014 e nella scrittura privata trasattiva in pari data tra la Ag██████████ S.r.l. e la Nuzzo Supermercati S.r.l.).

Nonostante la autorizzazione concessa dal Tribunale (per lo scioglimento dal contratto in corso con la P██████████ S.r.l. e la sottoscrizione del nuovo contratto con la newco) la originaria affittuaria non restituiva l'azienda di Casapulla alla proponente che depositava altresì, con esito negativo, ricorso ex art. 700 c.p.c. al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (oggetto di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., tuttora pendente). Medio tempore il Comune di Casapulla revocava la licenza di commercio in capo alla Nuzzo Supermercati (che non aveva più la disponibilità dei locali e della relativa azienda) e ne rilasciava una ex novo in capo alla P██████████ S.r.l. Il relativo ricorso al giudice amministrativo veniva rigettato.

Proprio a ragione di tale ultima criticità (mancata riconsegna del ramo di azienda da parte della P██████████ S.r.l.) si deduce, ad opera degli odierni oppositori, la concreta irrealizzabilità degli assetti concordatari e la insussistenza dei presupposti per la omologazione.

La circostanza non assume tuttavia carattere ostativo ai fini della presente declaratoria di giustizia.

Lo scioglimento dal contratto in essere con la P██████████ S.r.l. (da cui consegue l'obbligo di restituzione del ramo di azienda da parte dell'affittuario) è stato formalmente autorizzato dal Tribunale fallimentare in data 2/12/2015 che ebbe a rilevare la funzionalità dell'operazione per la realizzazione del programma concordatario. Ai sensi dell'art. 169 bis l.f., nel testo ratione temporis vigente, "il debitore con il ricorso di cui all'articolo 161 o successivamente può chiedere che il Tribunale... lo autorizzi a sciogliersi dai contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti alla data della presentazione del ricorso.... In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato". Tale disposizione, introdotta dall'art. 33 del d.l. 22 giugno 2012 n° 83, convertita dalla legge 7 agosto 2012 n° 134 (e successivamente novellata dall'art. 8 del d.l. 27 giugno 2015 n° 83, convertita con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n° 132, con diretta applicabilità alle istanze di scioglimento introdotte successivamente alla data di entrata in vigore della modifica), realizza l'equo contemperamento delle opposte esigenze di garantire per un verso il terzo contraente in bonis (attraverso la corresponsione dell'indennizzo) e di assicurare nel contempo l'interesse dell'impresa concordataria a realizzare il piano senza il vincolo dei





contratti pendenti (di cui appunto è possibile autorizzare lo scioglimento), in un'ottica che rimane di chiaro favore per la soluzione negoziale della crisi di impresa, secondo le coordinate generali di sistema volte ad individuare nell'opzione fallimentare l'*extrema ratio* da perseguire in mancanza di eventuali ipotesi ad essa alternativa. In tale prospettiva l'intento del legislatore appare diretto, per quanto possibile, ad omologare sul piano normativo la disciplina dei rapporti in corso al momento della presentazione della domanda di concordato con quella destinata ad operare in caso di fallimento dell'imprenditore per il quale l'art. 79 l.f. espressamente prevede che *"il fallimento non è causa di scioglimento del contratto d'affitto d'azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo..."*. La scelta (fra prosecuzione o recesso), in caso di fallimento, compete agli organi della procedura e deve tener conto delle finalità proprie della liquidazione (incidenza del contratto in corso sul valore dell'azienda in vendita o sulla speditezza della procedura, obsolescenza della struttura aziendale o del prodotto industriale, necessità di rinegoziare le clausole contrattuali o di conseguire un corrispettivo più elevato, esistenza di un patto di prelazione, ecc.). In caso di concordato va invece valutata la funzionalità dell'operazione rispetto alla soluzione negoziale formulata dal proponente ed il controllo è rimesso, in via preventiva, al Tribunale che deve espressamente autorizzare lo scioglimento.

In tale ipotesi (di autorizzazione cioè allo scioglimento e conseguente retrocessione dell'azienda al proponente) troveranno applicazione, per effetto del rinvio contenuto nell'ultimo comma della medesima disposizione normativa, le previsioni di carattere generale concernenti la successione nei contratti aziendali di cui all'art. 2558 c.c. secondo cui *"se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale. Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante"*.

Il cessionario (sia esso il curatore fallimentare o il proponente) assume dunque la titolarità dei rapporti in essere al momento del subentro nella titolarità dell'azienda che costituisce, secondo la previsione generale di cui all'art. 2555 c.c. *"il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa"* e comprende pertanto non soltanto i beni materiali ed immateriali ma anche tutti i rapporti giuridici inerenti all'esercizio dell'impresa e dunque contratti, crediti e debiti (Cass. 90/8219; Cass. 87/360).

Nessun rilievo assume dunque la circostanza dedotta dagli odierni oppositori secondo cui, avendo la P. S.r.l. provveduto a stipulare autonomamente con il proprietario il contratto di locazione relativo agli immobili ove si esplica l'attività aziendale, l'eventuale restituzione del ramo di azienda al proponente (per effetto dell'intercorso scioglimento) in nessun caso consentirebbe la realizzazione del piano industriale ipotizzato nel concordato, non operando nella fattispecie alcun subentro del cessionario nel contratto di locazione stipulato dalla P. S.r.l. con l'Ag. S.r.l. concernente gli spazi ove viene concretamente svolta l'attività di vendita (supermercato). Deve infatti ritenersi, alla luce delle disposizioni in precedenza citate e conformemente alla disciplina generale in materia di locazione (art. 36 L. 392/78), che, in caso di cessione di azienda, il contratto di locazione si trasferisce automaticamente al cessionario (salvo patto contrario) anche senza il consenso del locatore il quale potrà se del caso opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione. Nella fattispecie l'Ag. S.r.l. (locatore e quindi terzo contraente) nessuna opposizione né altra manifestazione di recesso ha espresso nel termine indicato (ovvero in quello di tre mesi di cui





alla citata disposizione normativa) decorrente dalla notizia del trasferimento (dovendosi ritenere l'effetto traslativo direttamente correlato alla dichiarazione di scioglimento effettuata dalla Nuzzo Supermercati S.r.l., previa autorizzazione del Tribunale fallimentare, pur in mancanza dell'effettiva consegna dell'azienda) onde l'evocato subentro del proponente nel contratto di locazione in corso deve ritenersi ormai definitivamente consolidato.

Né tale effetto (subentro del cessionario nel contratto di locazione in corso) può dirsi escluso a ragione del carattere non negoziale del trasferimento (Cass. 18805/2015 richiamata in motivazione nel provvedimento cautelare negativo emesso dal Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere su richiesta del proponente per conseguire la consegna materiale dell'azienda) posto che, come chiaramente esplicitato dalla suprema giurisprudenza cui il citato arresto espressamente rinvia (Cass. 16724/2003; Cass. 969/1979; Cass. 632/1979), la successione del nuovo imprenditore nei rapporti contrattuali inerenti all'azienda e non aventi carattere personale *"risponde all'esigenza di assecondare la circolazione dei valori economici rappresentati dai contratti stipulati dall'imprenditore e di attuare nel maggior grado possibile il trasferimento della potenzialità produttiva e dell'avviamento dell'azienda, rendendo possibile all'imprenditore subentrante (indipendentemente dal consenso dei terzi che hanno concluso i relativi contratti col precedente imprenditore, ai quali l'ordinamento riconosce soltanto la facoltà di recedere dai contratti per giusta causa, nei modi e con gli effetti previsti dal 2^a comma dell'art. 2558 c.c.) l'acquisto di elementi fondamentali dell'avviamento, quali sono i rapporti contrattuali costituiti per l'esercizio dell'impresa"*. Tale essendo la ratio sottesa alla citata previsione normativa, non appare revocabile in dubbio come la limitazione del descritto automatismo, argomentata nel successivo sviluppo del percorso motivazionale, alle sole ipotesi in cui il trasferimento abbia natura negoziale realizzi una forma di concreta tutela del cessionario ogni qual volta il trasferimento non sia riconducibile ad un atto avente carattere negoziale (ove inserire l'eventuale patto contrario, fatto salvo dalla disposizione in parola) e non potrebbe giammai condurre alla inversa proposizione volta a sottrarre al cessionario medesimo il diritto a subentrare nella titolarità dei rapporti che connotano l'attività imprenditoriale oggetto della cessione. Nella fattispecie esaminata dalla giurisprudenza l'azienda veniva retrocessa al cedente per l'inadempimento dell'affittuario e, proprio perché ingenerata da un fatto "non negoziale", veniva escluso che l'affittante avesse l'obbligo di onorare i rapporti contrattuali posti in essere dall'affittuario (il che non esclude ovviamente che, sussistendone l'interesse, potesse invece subentrarvi). D'altronde il carattere negoziale o meno del trasferimento d'azienda (intercorrente tra cedente e cessionario) in nessun caso assumerebbe rilievo nei rapporti con il terzo contraente ceduto (nella fattispecie il locatore degli spazi ove è posta l'azienda destinato a rimanere comunque estraneo alla pattuizione) la cui tutela è invece assicurata (in un caso come nell'altro) dall'eventuale esercizio del diritto di recesso per gravi motivi nei termini prescritti dalla disciplina generale.

Nella fattispecie oggi in esame, fra l'altro, nemmeno potrebbe dirsi che lo scioglimento del contratto abbia concreta origine in un provvedimento giudiziale, posto che l'autorizzazione del Tribunale fallimentare è prevista nell'interesse della massa dei creditori ed a garanzia di tenuta generale del sistema ma si esaurisce nella rimozione di un limite (durante il corso della procedura ed in funzione anticipatoria) al concreto esercizio dei diritti del proponente alla cui manifestazione di volontà è pertanto riconducibile l'effettivo scioglimento (destinato a consolidarsi con la omologazione dell'accordo, in caso di voto favorevole dei creditori).

Anche per quanto concerne l'intercorsa revoca delle licenze commerciali va escluso ogni rilievo





ai fini del decidere posto che la decisione amministrativa risulta allo stato fondata esclusivamente sulla mancata disponibilità dei locali da parte dell'originario intestatario (onde la restituzione dell'azienda ed il subentro nel contratto di locazione dovrebbe garantire il ripristino dello status quo ante) ed in ogni caso permarrebbe comunque il diritto del proponente (ovvero del nuovo cessionario) a "succedere" nell'intestazione delle licenze in atto. Nessun ostacolo di ordine giuridico appare dunque inficiare la cd. fattibilità dell'accordo laddove le difficoltà di ordine materiale connesse all'eventuale ostruzione dei controinteressati assumono rilievo esclusivamente sul piano della cd. fattibilità economica (possibilità di concreta realizzazione dei risultati ipotizzati) riservata alle valutazioni del ceto creditorio (che nella fattispecie hanno espresso voto favorevole).

Fra l'altro è appena il caso di evidenziare come dalla cessione alla newco del ramo di azienda in parola erano stati ipotizzati flussi finanziari pari ad €. 10.000,00 mensili per il fitto di azienda (durante il corso della procedura) oltre ad €. 1.040.000,00 per la successiva vendita (all'esito dell'omologazione dell'accordo) laddove protraendosi o perdurando il rapporto con la P. S.r.l. (a ragione della ritardata o omessa restituzione del ramo di azienda) il flusso finanziario risulterebbe pari ad €. 9.000,00 mensili per il fitto con un'opzione di acquisto per €. 900.000,00 (onde gli effetti della dedotta criticità finirebbero comunque per assumere carattere squisitamente economico). Nella fattispecie, fra l'altro, le vicende connesse alla liberazione e/o restituzione dell'azienda da parte della P. S.r.l. ebbero ad insorgere ancor prima delle operazioni di voto e su di esse vi è stata ampia informativa da parte del Commissario giudiziario nelle proprie relazioni onde l'espressione di voto da parte del ceto creditorio appare concretamente supportata dalla necessaria consapevolezza). D'altronde l'effettivo impatto economico della descritta vicenda sugli adempimenti degli obblighi concordatari non appare suscettibile di preventiva valutazione e ciò tenuto anche conto che rimarrebbe comunque ferma la possibilità da parte del proponente di agire, in via risarcitoria, nei confronti dell'affittuario per la riparazione di eventuali danni in ipotesi riconducibili ad un'eventuale condotta ostruzionistica (e di tale soggetto è stata verificata da parte dello stesso commissario l'ampia solvibilità) ed in ogni caso, a garanzia dei risultati economici ipotizzati nel concordato, è stata offerta, nell'ambito della proposta votata favorevolmente dai creditori, la segregazione in un trust di beni immobili di proprietà di terzi (familiari) per un valore pari ad €. 756.600,00.

Tale circostanza (costituzione di un trust di garanzia) assicura d'altronde i creditori anche per il caso di accadimenti difformi rispetto alle previsioni di piano (mancato raggiungimento dei target nei tempi previsti, volumi d'affari inferiori a quelli ipotizzati, alterazione dei flussi di cassa, ecc.) onde anche sotto tale profilo nessun rilievo assumono le deduzioni di parte opponente (Ag. S.r.l.) rispetto alla carenza di adeguate risorse finanziarie da parte della newco per garantire la gestione economica dell'azienda.

Non rilevano, ai fini della presente declaratoria di giustizia, le ulteriori deduzioni formulate dagli oppositori avverso la sollecitata omologazione del concordato tenuto conto che le contestazioni sulla natura ed entità del credito dell'Ag. S.r.l. sono disinnescate dalla cd. prova di resistenza (laddove volesse conteggiarsi il maggior credito rivendicato dall'opponente ovvero la natura privilegiata di esso l'esito delle votazioni non muterebbe) mentre quelle formulate dall'Al. S.r.l. non appaiono supportate da adeguato sostrato probatorio (e ciò tenuto anche conto, a supporto delle contestazioni del proponente, delle evidenziate anomalie connesse alla emissione di fatture di rilevante importo a distanza di circa un quinquennio rispetto alla dedotta maturazione della ragione di credito e dall'introduzione di





espressioni di voto per un valore addirittura inferiore al 10% rispetto all'entità del credito ipotizzato in sede di opposizione, avendo la medesima società votato per €. 81.210,00, senza esprimere alcuna riserva, rivendicando poi in sede di opposizione un credito pari ad €. 1.045.599,44, privo tuttavia di adeguati giustificativi).

In ogni caso, occorre evidenziare come l'entità dei crediti vantati dagli odierni oppositori, così come azionati nel corso della procedura e con manifestazione di dissenso in sede di votazione, non raggiungono la soglia minima prescritta dall'art. 180 l.f. per la valutazione comparativa rispetto alle alternative concretamente praticabili onde, anche per tale ragione, nessuna ulteriore argomentazione si impone al riguardo. Per mera completezza, va tuttavia osservato come il commissario giudiziale, nella sua relazione integrativa, abbia evidenziato come l'alternativa fallimentare non riuscirebbe a garantire allo stato nemmeno il pagamento dei creditori privilegiati, se non in misura parziale.

Trattandosi di continuità indiretta, si impone la nomina di un liquidatore che il proponente ha indicato in persona della dott.ssa Amelia Fiore con studio in Caserta, alla via Generale Pollio n. 18.

Qui è solo opportuno rimarcare l'opportunità di disporre che il liquidatore rediga – alla stregua delle regole di buona amministrazione, che richiedono di norma una previa pianificazione delle attività liquidatorie, come si desume in via di principio dalla disciplina apprestata dagli artt. 104 ter l.f. e 2487, lett. c), c.c. - un piano delle attività di liquidazione, puntuale ed articolato, con indicazione delle specifiche modalità e dei tempi previsti per ciascuna di esse, da trasmettere, entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione del presente decreto, al Commissario Giudiziale ed al Comitato dei Creditori, affinché ne valutino la coerenza rispetto alle previsioni concordatarie e successivamente dispongano di uno strumento efficace di controllo sull'esatta esecuzione del concordato.

Nello svolgimento della sua attività, il liquidatore dovrà comunque rispettare le forme previste dagli artt. 105 e 108 ter l.f., salvo che diverse modalità di liquidazione risultino prestabilite, con riferimento ad uno o più beni oggetto della cessione, nella proposta di concordato conclusivamente approvata.

P.Q.M.

1) omologa il concordato preventivo proposto da "Nuzzo Supermercati S.r.l.";

2) nomina Liquidatore Giudiziale Amelia Fiore con studio in Caserta, alla via Generale Pollio n. 18, che si atterrà alle seguenti disposizioni:

a) il Liquidatore, entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, trasmetterà al Commissario Giudiziale ed al Comitato dei Creditori un piano delle attività di liquidazione (con indicazione delle relative modalità) e dei tempi previsti per ciascuna di esse, che, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale, sarà trasmesso al Giudice Delegato e comunicato ai creditori;

b) il Liquidatore individuerà in concreto le modalità della liquidazione conformemente a quanto specificamente previsto nella proposta concordataria ovvero, in difetto di specifiche previsioni o in caso di intervenuto superamento delle previsioni contenute nella proposta, procedendo quindi alle vendite mediante procedura competitiva, previa acquisizione in ogni caso del parere del Commissario Giudiziale e dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori, ed invio di informativa al Giudice Delegato almeno dieci giorni prima del compimento dell'atto;





c) per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il Liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori e del parere favorevole del Commissario Giudiziale, dandone al contempo informazione al Giudice Delegato;

d) il Liquidatore richiederà il parere del Commissario Giudiziale e l'autorizzazione del Giudice Delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio;

e) il Liquidatore, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone copia al Commissario Giudiziale che provvederà a darne comunicazione ai creditori;

f) il Liquidatore terrà informato il Commissario Giudiziale, il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine allo stato ed alle prospettive di attuazione del piano di liquidazione mediante il deposito in cancelleria di relazioni semestrali illustrative relative ai periodi 1 gennaio-30 giugno e 1 luglio-31 dicembre di ciascun anno; esse, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale, saranno comunicate, a cura di quest'ultimo, ai creditori; il Liquidatore dovrà fornire in ogni caso, tempestivamente, le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dal Commissario Giudiziale o dal Comitato dei Creditori o dal Giudice Delegato;

g) il Commissario Giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione, anche visionando la documentazione contabile e fornendo il suo motivato parere sulle relazioni semestrali di cui al punto precedente, e terrà tempestivamente informati il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine ad eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione, e, in caso di rilevanti inadempimenti, valuterà con il Giudice Delegato l'adozione delle più opportune iniziative;

e) le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal Liquidatore sul conto corrente bancario intestato alla procedura, e i prelievi saranno vincolati al visto preventivo del Commissario Giudiziale;

f) il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro previamente vidimato dal Commissario Giudiziale;

g) il Liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori, il più presto possibile, le somme via via realizzate dalla liquidazione sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti, visti dal Commissario Giudiziale e corredati del parere del Comitato dei Creditori, con la eventuale previsione di eventuali accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata; il Commissario Giudiziale procederà quindi tempestivamente alla comunicazione dei piani di riparto ai creditori;

h) entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni di liquidazione il Liquidatore depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del Giudice Delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale e all'attestazione di quest'ultimo circa l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante i pagamenti; quindi il Commissario Giudiziale provvederà alla comunicazione del rendiconto ai creditori;

i) il Giudice Delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso per il Liquidatore e per il Commissario Giudiziale solo a seguito dell'attestazione del Commissario Giudiziale indicata al punto precedente;





l) resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;

m) riserva al giudice delegato la nomina del comitato dei creditori, su apposita istanza del liquidatore giudiziale;

3) dispone che il presente decreto sia pubblicato a norma dell'articolo 17 l.f.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 21.12.2016

Il Presidente rel.
dr. Gian Piero Scoppa

IL CASO.it

